

**DCO 544/2017/R/COM**  
**Riforma del processo di switching**  
**nel mercato retail del gas naturale**

**Osservazioni Anigas**

*Milano, 12 settembre 2017*

## **Premessa**

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 544/2017/R/COM (di seguito DCO) con cui l'Autorità (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti sulla centralizzazione del processo di switching gas nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII). Le proposte non si limitano esclusivamente alla richiesta di switching, ma riguardano aspetti più generali dell'intera procedura, quali la CA e i servizi di ultima istanza.

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

In termini generali, Anigas condivide gli orientamenti di riforma dell'Autorità inerenti sia la riforma del processo di switching nel settore del gas naturale sia la risoluzione del contratto di fornitura e conseguente attivazione dei Servizi di Ultima Istanza (SUI) finalizzati alla centralizzazione di tali processi nell'ambito del SII.

Come già evidenziato nelle precedenti occasioni, difatti, l'adozione del SII in qualità di *facilitatore* nello scambio di informazioni tra gli operatori della filiera consente sia all'Impresa di Distribuzione (IdD) che agli Utenti della Distribuzione (UdD) di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'interlocuzione con un unico soggetto.

Si evidenzia tuttavia l'opportunità che le Controparti Commerciali (CC) vengano maggiormente coinvolte nei processi di centralizzazione in termini di notifica degli esiti. A titolo esemplificativo, nel processo di *switching* (vedasi punto 9 del DCO), la Controparte Commerciale entrante (CCe), titolare del rapporto contrattuale con il cliente, non avrebbe, innanzitutto, il ritorno delle informazioni necessarie previste dalla normativa in base alle quali può operare la valutazione di eventuale revoca, se non indirettamente tramite informazioni dall'UdD con notevole allungamento dei tempi e rischio di far scadere il termine per l'esercizio di tale diritto. Inoltre, legittimato attivo all'esercizio della revoca è *ex lege* la CCe, che invece, nello schema di flussi proposto, non risulta coinvolto in alcun modo. Egualmente, con espresso riferimento alle letture, si evidenzia come in alcun modo la CC risulti destinataria di tale dato. Tale circostanza rischia quindi di penalizzare le imprese non integrate, dove CC e UdD non sono in capo al medesimo soggetto, e dove quindi la CC (effettivo "fatturatore") incontrerebbe delle criticità nel rispettare le tempistiche strette imposte dal TIF (45 gg).

Con riferimento alle tempistiche e percorso di implementazione, data la stretta correlazione fra le richieste di prestazioni in esame, si ritiene necessario che venga definita un'unica data di decorrenza in quanto un'implementazione *rolling* dei processi proposti rischierebbe di annullare i benefici derivanti dalla centralizzazione. Nel dettaglio, si propone che la completa implementazione possa trovare compimento non prima che siano decorsi 9 mesi dalla pubblicazione in via definitiva delle Specifiche tecniche dell'Acquirente Unico (AU).

Infine, si segnala la necessità di avviare – in maniera propedeutica all'avvio della riforma – un aggiornamento dell'anagrafica del Registro Centrale Ufficiale (RCU) finalizzato ad evitare che le prestazioni richieste non vadano a buon fine a causa di un disallineamento delle anagrafiche degli operatori coinvolti.

## OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### Aspetti relativi al contratto di distribuzione

**Q1. Si condividono gli orientamenti in merito alla sequenza logica e temporale dei diversi momenti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di switching? Se no, per quali motivi?**

Anigas condivide gli step temporali proposti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e l'IdD e la formulazione delle richieste di switching.

Si precisa tuttavia la necessità che vengano definite in maniera univoca e chiara le tempistiche e le modalità inerenti sia la sottoscrizione del contratto di distribuzione nel caso di primo accesso alla rete di distribuzione da parte dell'UdD e sia lo scioglimento del contratto di distribuzione la cui casistica non è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 26bis della delibera 138/04 smi.

**Q2. Si condivide che, con riferimento alle prime richieste di switching formulate dal nuovo UdD, il SII sia tenuto a subordinarne l'accettazione, per il primo mese di operatività, alla verifica che il valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste risulti inferiore al valore dichiarato dal medesimo UdD in fase di accreditamento al Sistema? Se no, indicarne le ragioni.**

**Q3. Si condivide l'orientamento in base al quale, in una successiva evoluzione, l'ammissibilità della richiesta di switching sia subordinata alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie? Se no, per quali motivi?**

Con riferimento alla proposta di subordinare la richiesta di switching alla verifica del valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste e in una fase successiva alla verifica di adeguatezza delle garanzie, Anigas rimanda alle osservazioni che verranno predisposte nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 465/2017 avente ad oggetto l'aggiornamento del codice di rete tipo della distribuzione, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, alla disciplina delle garanzie e alla gestione dei relativi inadempimenti.

Data l'importanza delle tematiche in oggetto, si ritiene che l'Autorità avvii il procedimento il prima possibile attraverso la pubblicazione di documenti di consultazione e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro tecnico.

#### Aspetti relativi al contratto di bilanciamento

**Q.4 Si condivide l'intenzione di prevedere che l'UdD all'atto della presentazione della richiesta di switching per un determinato PDR, debba fornire anche indicazione dell'UdB al quale debbano essere attribuiti i prelievi di tale punto? Se no, indicarne le ragioni.**

Si rimanda alle osservazioni che Anigas presenterà in risposta al DCO 590/2017 in tema di Settlement Gas, con particolare riferimento alle proposte dell'Autorità relative alla semplificazione della matrice di corrispondenza.

#### Comunicazione di attivazione del default trasporto

**Q5 Si condivide l'orientamento in base al quale il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati? Se no, per quali motivi?**

Con riferimento alla disciplina relativa al Servizio di Default Trasporto (SdDT) nei confronti degli UdD di cui alla delibera 249/2012 smi, Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo da permettere l'eventuale attivazione dei SUI. Ciò consente di semplificare il processo in esame.

È altresì da garantire la tempestiva pubblicità di tale informazione anche all'IdD, al fine di prevenire indebite attivazioni di fornitura che dovessero nel frattempo pervenire, ed annullare quelle eventualmente già richieste.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere opportune procedure di verifica che permettano all'IdD di verificare l'allineamento dei propri database con quelli del SII e viceversa.

#### Gestori calore e fornitori di servizi energetici

**Q6 Si condivide l'intenzione dell'Autorità di prevedere l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico e di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU? In caso contrario motivare la risposta**

Anigas condivide la necessità di individuare nell'ambito della filiera energetica gli operatori che svolgono l'attività di gestori dei servizi energetici attraverso l'introduzione di un obbligo di accreditamento al SII, in analogia con quanto avvenuto per le controparti commerciali.

In questo modo, l'intera filiera verrà mappata tra tutti i soggetti presenti – UdD, CC, titolari del servizio energetico e relativi fruitori.

L'RCU dovrà quindi essere aggiornato con l'inserimento dell'informazione sull'eventuale presenza di un gestore calore e conseguente abbinamento del cliente finale beneficiario del servizio energetico al relativo Punto di Riconsegna (PdR), di cui è titolare il gestore.

L'informazione relativa al codice fiscale del cliente beneficiario così recuperata attraverso un processo di bonifica dei dati - poi dettagliato nelle Specifiche Tecniche di funzionamento dell'Acquirente Unico - dovrà poi essere trasmessa all'IdD al fine di allineare i processi ancora svolti con flussi bilaterali. A tal riguardo, dovrebbero essere previsti i conseguenti adeguamenti dei flussi informativi in modo da replicare anche per il beneficiario della gestione calore, la medesima struttura anagrafica e fiscale oggi esistente per i dati relativi il titolare del servizio di gestione calore.

Le prestazioni del servizio di distribuzione - relative in particolare alla misura, morosità e qualità commerciale - sarebbero comunque svolte nei confronti degli UdD che forniscono i gestori calore (controparti contrattuali dei venditori). A garanzia della continuità della fornitura, la disciplina regolatoria (delibera 465/2016/R/GAS - nuovo art. 30.6 TIVG) prevede che ove il titolare del PdR rimasto privo di un fornitore sia un'impresa che eroga servizi energetici, i servizi di ultima istanza si attivino direttamente nei confronti del soggetto beneficiario dei suddetti servizi.

Infatti la nuova informazione che viene mappata nel RCU, che consente di attivare i servizi di ultima istanza direttamente sul beneficiario del servizio, non modifica il fatto che il cliente finale che acquista il gas al PdR dalla CC è il gestore calore: di questo va tenuto conto nella regolazione delle varie prestazioni e processi che si innestano sul PdR.

Si rileva pertanto come la figura ibrida del prestatore dei servizi energetici, da una parte unica interfaccia contrattuale con il venditore ("cliente" per il venditore), dall'altra prestatore di un servizio al cliente finale utilizzatore ("fornitore" per il beneficiario) stia comportando criticità nell'ambito delle prestazioni relative alla morosità, dal momento che l'UdD della distribuzione attiva la procedura prescritta dal TIMG nei confronti del gestore calore moroso, a prescindere dalla situazione sottostante dei pagamenti del beneficiario del servizio. Le iniziative giudiziarie intraprese dall'IdD volte all'accesso forzoso ai fini della disalimentazione del PdR possono quindi non andare a buon fine se manca il presupposto del mancato pagamento del cliente finale utilizzatore.

Si auspica pertanto una armonizzazione delle regolazione in materia.

In particolare, in riferimento alla disciplina della morosità si ritiene che dovrebbe essere:

- chiarita la responsabilità del cliente finale nei confronti del soggetto titolare della gestione calore in tema di morosità;
- verificata la coerenza tra:
  - processi di costituzione in mora che hanno come soggetto il gestore calore relativi al comma 13.7 del TIMG (presupposto per l'attivazione del SdD);
  - l'attivazione del SdD sul soggetto beneficiario della gestione calore medesima;
  - implicazioni per la disalimentazione fisica o tramite azioni giudiziarie del PdR;

- specificato su quale dei due soggetti debbano essere effettuate le verifiche in capo all'IdD per riscuotere, a beneficio della CSEA, gli importi relativi all'applicazione del meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione e alle iniziative giudiziarie (art. 12 bis del TIMG);
- verificata l'assenza di implicazioni in termini di normativa in materia di *privacy* che potrebbero derivare dall'utilizzo, per i processi operativi evidenziati, dei dati anagrafici e fiscali del soggetto beneficiario del servizio di gestore calore in luogo dei dati del soggetto titolare del PdR (gestore calore).

### Gestione del recesso

***Q7 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire modalità per l'esercizio del diritto di recesso funzionale al cambio del fornitore tramite l'interazione con il SII? In particolare si condivide l'abolizione delle comunicazioni dirette tra controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese distributrici a favore di un processo "SII-centrico"? In caso di risposta negativa indicarne i motivi.***

Anigas valuta positivamente che l'UdD gestisca l'esercizio del diritto di recesso manifestato dal cliente finale al fine di cambiare venditore attraverso l'interazione con il SII, eliminando le comunicazioni dirette intra operatori attualmente vigenti. Come già ribadito nelle Osservazioni di Carattere Generale, tale centralizzazione consente una maggiore trasparenza nelle comunicazioni e certezza sul rispetto delle tempistiche di esecuzione.

Non si condivide invece l'orientamento di prevedere che la notifica del recesso alla CC uscente determini uno *switch-out*, ossia la cessazione del rapporto contrattuale tra il cliente finale e il venditore precedente anche nei casi in cui la richiesta di switching non vada a buon fine - per errori materiali e/o per l'esercizio di revoca da parte del venditore entrante che si avvale di tale facoltà - con conseguente attivazione dei SUI.

A nostro avviso tale previsione non esprime la volontà del cliente finale che, a fronte di una richiesta di cambiare fornitore - negata per i motivi di cui sopra - si troverebbe attivata una procedura di "emergenza", finalizzata a garantire una continuità della fornitura, che in questo caso non verrebbe meno data l'esistenza di un fornitore sul punto, con l'imposizione di un contratto diverso e potenzialmente peggiorativo rispetto all'attuale.

Si ritiene necessario, pertanto, che in questi casi il cliente ritorni al precedente venditore, rendendo così il recesso efficace solamente nei casi in cui la richiesta di *switching* vada buon fine, in quanto propedeutico al cambio venditore.

Si evidenzia inoltre che la disciplina inerente l'esercizio del diritto di recesso da un contratto di fornitura e quella relativa alla prestazione di *switching* hanno ambiti di applicazione differenti. In particolare, le disposizioni sul recesso di cui alla delibera 302/2016 si applicano limitatamente ai clienti finali con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, difficilmente intercettabili dal SII in caso di clienti multisito. I clienti con consumi annui superiori a 200.000 Smc possono recedere secondo termini di preavviso superiori alle tre settimane e spesso legati al pagamento di penali per il mancato rispetto delle tempistiche sottoscritte. Si propone pertanto che la notifica del recesso sia gestita mediante l'interazione del SII, a prescindere dall'ambito di applicazione della delibera 302/16, operando un controllo di ammissibilità sulle richieste di recesso dei grandi clienti unicamente rispetto alla termine del giorno 10 del mese precedente la data di *switching*, parametro minimo previsto dalla delibera per i clienti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno

Si ritiene infine opportuno che il SII notifichi il recesso non solo alla CC uscente, ma anche all'UdD.

#### Richiesta di switching

**Q8 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la gestione della richiesta di switching (compresa la richiesta di switching con possibilità di esercizio di revoca) da parte del SII? Se no indicarne i motivi.**

Come espresso nelle Osservazioni di Carattere Generale, si condivide che il processo di richiesta di *switching* venga gestito nell'ambito del SII.

Prima dell'invio da parte del SII dell'esito di ammissibilità della richiesta di *switching* all'UdD, si ritiene comunque necessario prevedere che la stessa venga assoggettata anche ad una previa ammissibilità da parte IdD, fermo restando le tempistiche previste per l'invio dell'esito (*1 giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di switching*).

Questo perché le banche dati del SII e quelle dell'IdD potrebbero non essere perfettamente allineate (a causa di motivi tecnici) e potrebbero fornire un'errata ammissibilità alle società di vendita. Inoltre, alla luce del fatto che non tutti i processi sono governati ancora dal SII, potrebbero verificarsi ulteriori criticità operative derivanti dal "gap" tra processi gestiti.



In linea generale, si ritiene necessario che il SII validi la procedura di switching solo quando qualunque altra operazione che comporti una modifica dei dati anagrafici e contrattuali del cliente finale sia conclusa e verificata dal IdD.

Con particolare riferimento al servizio di verifica della corrispondenza tra il PdR e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto (codice fiscale e partita IVA) – cosiddetto *servizio pre-check* – che si ritiene essere parte integrante del processo di *switching* come regolato dalla delibera 418/2015/R/com, si reputa necessario che i dati messi a disposizione del SII vengano verificati dal SII stesso in merito a coerenza ed allineamento. Tale attività dovrebbe essere conclusa prima della dichiarazione di ammissibilità dello *switching*, al fine di garantire stabilità per il sistema nel suo complesso.

Inoltre, al fine di efficientare il processo in esame, si evidenzia l'opportunità che il servizio *di pre-check* – venga integrato con le informazioni funzionali all'eventuale esercizio di revoca di cui all'articolo 8 del TIMG. L'anticipo all'UdD entrante di tali informazioni in una fase antecedente alla richiesta di *switching* avrebbe il vantaggio di ottimizzare i processi:

- di gestione del cliente stesso, offrendogli, sulla base del profilo di rischio morosità rilevato, la possibilità di ricontrattualizzare la proposta già presentata (in caso di offerta contrattuale presentata dal venditore in esito a richiesta del cliente), evitandogli, al contempo, le conseguenze dell'eventuale successivo esercizio della facoltà di revoca;
- relativi agli scambi informativi all'interno del processo di *switching*, in ottica di potenziale risparmio di flussi funzionali all'esercizio della revoca.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di integrare la schematizzazione del processo con le seguenti fattispecie:

- annullamento della richiesta di *switching* per l'esercizio del diritto di ripensamento successivo a richiesta di esecuzione del contratto ex delibera 269/15/R/com, indicando le relative tempistiche e modalità di interazione tra il SII e le imprese distributrici;
- annullamento dello *switching* da parte del SII nel caso in cui un operatore commetta un errore materiale nell'inserimento della richiesta di *switching* ritenuta in prima battuta valida;
- gestione della revoca dello *switching* in caso di mancata accettazione, da parte dell'UdD entrante, della cessione del credito del Fornitore di default (di seguito FDD), secondo quanto previsto dagli articoli 39 bis e ter del TIVG.

Si ritiene utile ricordare che, con riferimento alle modifiche e integrazioni al TIMG introdotte dalla delibera 593/2017/R/com (art.4.1.b) in relazione allo *switching* con possibilità di esercizio di revoca (art. 8 TIMG), quando il sistema indennitario diverrà operativo anche per il settore gas, l'IdD sarà tenuta a comunicare alla società di vendita tramite il SII anche la presenza di un'eventuale richiesta di indennizzo in corso per il PdR oggetto di richiesta di sostituzione nella fornitura.

Si reputa necessario stabilire il comportamento da adottare nei casi in cui dovessero pervenire richieste da parte del SII o di altri soggetti che, sulla base delle informazioni detenute nelle banche dati dei distributori, sarebbero impossibili da porre in essere in assenza di azioni risolutive. Si citano a titolo di esempio i seguenti due casi:

- richiesta di *switching* ammissibile da parte del SII e contestuale o precedente richiesta pervenuta all'UdDu di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, per la quale la prestazione è in corso di esecuzione o di predisposizione da parte dell'IdD o, in estremo, già eseguita ma non ancora comunicata al SII;
- disallineamento fra le banche dati RCU e IdD concernenti il dato del cliente finale oppure lo stato del PdR tali da pregiudicare il buon esito della prestazione richiesta.

Inoltre, è da prevedere la modalità di trattazione di specifiche fattispecie che esulano dalla "ordinaria amministrazione". Ad esempio: i) occorre valutare le modalità di trasmissione ai venditori degli elementi necessari alla fatturazione delle agevolazioni previste per i clienti finali in zone terremotate; ii) per quanto concerne la corretta operatività lato distribuzione, anche a beneficio degli altri operatori della filiera, occorrerà valutare il noto impatto delle gare d'ambito per il servizio di distribuzione del gas sulle anagrafiche del PdR.

Infine, a tutela sia del venditore che del cliente finale, si suggerisce la tempestiva trasmissione della richiesta di *switching* all'IdD, a prescindere dai diritti esercitabili dalle CC, al fine di poter predisporre per tempo le eventuali attività di lettura. In particolare, si chiede conferma che una richiesta di *switching* ammissibile viene inoltrata dal SII al IdD competente non appena disponibile.

Aggiornamento della controparte commerciale

**Q9 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di aggiornare il RCU con riferimento alla controparte commerciale nei casi di sottoscrizione di contratti di fornitura con una nuova controparte commerciale senza modifica dell'UdD?**

Si rileva che nel processo proposto occorre prevedere anche la notifica all'IdD della nuova CC del cliente finale anche se non vi è stata variazione dell'UdD di riferimento, anche in un'ottica di successiva gestione degli eventuali reclami.

Switching in caso di modifiche societarie o cessioni di clienti finali

**Q10 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'introduzione di una procedura ad hoc per la gestione dei casi di switching massivi? Se no, indicarne le ragioni.**

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere una procedura *ad hoc* per la gestione dei casi di switching massivi.

Si ritiene, tuttavia, necessario che le principali casistiche che determinano gli switching massivi - quali la cessione *ex novo* di un'azienda o ramo di essa e la sola variazione di denominazione sociale debbano essere opportunamente specificate e distinte, oltreché gestite diversamente sia ai fini della rilevazione del dato di misura sia ai fini della continuità gestionale dei processi in corso.

Al riguardo, si ritiene, infatti, necessaria una maggiore esplicitazione delle tipologie di movimento societario che potrebbero coinvolgere l'UdD (fusione completa, fusione parziale, incorporazione, cessione di ramo d'azienda, cessione di "pacchetti" di clienti finali, ecc.), nonché delle azioni da porre in essere a valle di ciascun movimento così individuato. In particolare, per i servizi che richiedono verifiche sui movimenti societari sopra citati, a titolo esemplificativo i contratti contestati e la catena della morosità, non risulta chiaro quali dovrebbero essere le azioni dell'IdD a fronte delle diverse operazioni societarie. Si ritiene, inoltre, opportuna una maggiore specificazione su come, nel caso di movimenti societari, anche le dichiarazioni di disponibilità e accreditamento alla rete siano o meno ereditabili dal nuovo UdD nei confronti dell'IdD.

In definitiva, si ritiene che in linea generale gli *switching* massivi possano essere equiparati – dal punto di vista della gestione operativa degli stessi – allo *switching* standard, caratterizzando tuttavia adeguatamente la tipologia di “*movimento societario*”. Ovviamente in alcune di queste casistiche, i cosiddetti “*switching con accollo*” (ad esempio nel caso di cambiamento solo di ragione sociale e partita IVA) potrebbe non essere necessario porre in essere la totalità degli adempimenti previsti per lo *switching* standard, ed in particolare, si ritiene necessario escludere l’attività di lettura da parte dell’IdD, considerata la sostanziale continuità dei soggetti e dei rapporti sottostanti.

Differentemente, e fatta salva l’assoluta necessità del Regolatore di incentivare in modo significativo l’autolettura del cliente finale, nel caso di cessione *ex novo* (cd. *Switching senza accollo*), l’IdD è obbligata alla rilevazione della misura, previo lo stabilirsi di una congrua remunerazione per la prestazione, mentre non sono tenute a garantire la continuità dei processi, ovvero le richieste di prestazioni presentate dalla “vecchia” società verranno chiuse e la nuova azienda dovrà ripresentare la richiesta. Viceversa, nel caso di semplice cambio di denominazione sociale.

*Abrogazione della CA a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching*

***Q11 Si condivide l’intenzione dell’Autorità di includere la Cessazione amministrativa nel perimetro di responsabilità del SII? Se no, indicarne le ragioni.***

Si condivide la proposta di far rientrare nel perimetro di responsabilità del SII la disciplina della Cessazione Amministrativa (CA) purché vengano considerati contestualmente gli aspetti di seguito specificati.

Si ritiene opportuno altresì intervenire sull’attuale disciplina uniformando le tempistiche delle varie tipologie di cessazioni amministrative, che costituiranno un’unica comunicazione al SII, in particolare in merito ai punti non interrompibili.

L’ammissibilità relativa all’attivazione dei SUI, sia in esito a CA, sia negli altri casi, dovrebbe essere comunque assoggettata alla verifica dell’ammissibilità da parte dell’impresa distributrice per le stesse ragioni esplicitate in risposta allo spunto per la consultazione Q8 in riferimento all’ammissibilità dello *switching*.

Dovrebbe essere, inoltre, garantita la coerenza tra il richiedente la CA e la catena della morosità precedente, a parità di cliente finale. In tal senso, si ritiene che qualora pervenga una richiesta di CA per morosità relativa a un PdR disalimentabile (CA1), l'ammissibilità fornita dall'impresa distributrice debba necessariamente contenere i criteri di valutazione collegati allo storico dei movimenti sul PdR stesso.

Tale ragionamento è parimenti valido per la richiesta di CA a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR (CA2). Per quanto riguarda, invece, le altre tipologie di cessazione, si ritiene che debba essere verificata la coerenza con l'UdD richiedente la cessazione e con i dati fiscali del richiedente.

Tra i presupposti che determinano lo scioglimento del contratto e che costituiscono causale della CA, occorre considerare non solo le fattispecie della delibera 138/04 e del TIMG, ma anche del TIVG (commi 35.5bis, ter, quater) e della delibera 228/17 (Misure propedeutiche per la c.d. procedura ripristinatoria volontaria – TIRV).

In particolare, la notifica al IdD sulla revoca della richiesta di interruzione del venditore precedente rispetto al fornitore di default riveste importanza fondamentale per la gestione delle attività legate alla disalimentazione del punto (iniziative giudiziarie).

Con riferimento alla richiesta di CA a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del PdR, si segnala la necessità di:

- indicare le modalità e le tempistiche con le quali il IdD sarà tenuto ad applicare il calcolo della Capacità di Cessazione Amministrativa (CAM) di cui all'art. 13 bis del TIMG nel contesto del nuovo modello SII-centrico
- rafforzare l'accertamento delle condizioni funzionali all'esecuzione della CA, attraverso un controllo sulla corrispondenza dell'UdD richiedente l'intervento di interruzione, poi non andato a buon fine e dell'UdD richiedente la cessazione.
- chiarire le azioni che saranno previste qualora la richiesta di cessazione faccia riferimento a PdR con contratto sospeso a seguito di intervento di pronto intervento per potenziale pericolo o a seguito di accertamenti relativi alla sicurezza ai sensi della delibera 40/2014/R/gas;
- includere, nelle specifiche generali proposte, le cessazioni amministrative per voltura rifiutata da parte del UdD titolare del PdR (ATG2), sia nel caso che esse attivino il FUI, oppure nel caso alternativo qualora la società di vendita richieda una cessazione che potrebbe dare origine alla conseguente attivazione del SdD.

**Q12 Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching? Se no, perché?**

Si condivide l'orientamento che prevede l'abrogazione della CA a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching, fermo restando quanto espresso in risposta al punto Q7 in materia di switch-out.

Attivazione e uscita dai servizi di ultima istanza

**Q13 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di includere la gestione dell'attivazione e dell'uscita dai servizi di ultima istanza nell'ambito delle attività del SII? Se no, indicarne le ragioni.**

Si condivide sia la proposta di includere nell'ambito del SII la gestione dei SUI sia la razionalizzazione del processo attraverso l'introduzione di un flusso informativo *rolling* sui PdR forniti, in sostituzione dell'attuale obbligo mensile.

Si ritiene necessario che le comunicazioni giungano tempestivamente all'IdD, in considerazione degli adempimenti che per quest'ultima possono derivare dal SdD e, in particolare, al fine di gestire in modo coerente le eventuali attività di disalimentazione già in corso o da pianificare.

A tal proposito, si aggiunge, inoltre, che tra i processi elencati nel DCO non risulta censita la comunicazione all'UdD richiedente la cessazione (come previsto dagli art. 35.5 TIVG e 10.6 TIMG) del saldo della morosità da parte del cliente. Si ricorda che, a norma della regolazione vigente, a fronte di tale comunicazione è previsto un ulteriore processo di verifica dello stato di morosità del cliente con il FDD, con eventuale attivazione successiva della fornitura di ultima istanza. Si ritiene che tali adempimenti debbano essere svolti tempestivamente dal SII, e dovrebbero altresì coinvolgere IdD, in funzione delle ricadute in termini di azioni giudiziarie che si dovessero rendere necessarie e relative penali. Pertanto si chiede di definire con esattezza la gestione dei casi previsti dall'art. 35, commi 5bis, 5ter e 5quater del TIVG, circa la revoca da parte dell'UdD precedente dell'intervento di interruzione dell'alimentazione a seguito di avvenuto pagamento, la verifica della morosità con il fornitore di default e, infine, la gestione dell'eventuale passaggio da fornitore di default a fornitore di ultima istanza.

**Q14 Si condivide la necessità di completare i flussi informativi di aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU, al fine di individuare correttamente i punti oggetto della fornitura di detti servizi? In particolare si ritiene opportuno introdurre l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio? Se no, per quali motivi?**

Si condivide, fermo restando che tale soluzione deve comunque garantire l'allineamento informativo di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per quanto riguarda i PdR serviti in default per morosità, qualora il SII riceva la comunicazione che il servizio di ultima istanza è cessato, dovrà inviare una notifica al venditore che aveva a suo tempo determinato l'attivazione del default (il venditore è infatti obbligato a monitorare i pagamenti del cliente - fino al saldo del debito - per tutta la durata del servizio di default).

Parimenti, come già messo in evidenza nella risposta allo spunto per la consultazione Q13, si ritiene necessario che le comunicazioni giungano tempestivamente all'IdD, in considerazione degli adempimenti che per quest'ultima possono derivare dal SdD e, in particolare, al fine di gestire in modo coerente le eventuali attività di disalimentazione già in corso o da pianificare.

Informazione sui punti forniti in tutela di prezzo

**Q15 Si condivide la possibilità di introdurre l'obbligo in capo alle controparti commerciali di informare il SII in merito ai punti che forniscono nell'ambito del servizio di tutela, così da popolare il RCU con tale informazione nonché in merito ai punti che entrano o escono dal servizio di tutela in seguito ad una rinegoziazione? Se no indicarne le ragioni.**

Si condivide l'orientamento.

Si ribadisce, inoltre, come già illustrato in risposta allo spunto per la consultazione Q9, l'esigenza delle imprese di distribuzione di poter, almeno in visualizzazione, conoscere la CC associata a ciascun PdR.



Messa a disposizione della misura di switching

**Q16 Con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, si ritiene opportuno prevedere che la controparte commerciale che acquisisce il dato lo trasmetta all'impresa di distribuzione eventualmente tramite il SII, anziché tramite il proprio UdD?**

Si condivide l'orientamento illustrato.

Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza della disponibilità del dato di autolettura del cliente finale in occasione delle ordinarie richieste di *switching*: tale dato, nell'eventuale mancanza di un dato di lettura effettivo, costituisce una preziosa informazione da utilizzare per determinare il dato di misura di *switching*, atta a ridurre se non addirittura a prevenire il fenomeno del reclamo, a beneficio del cliente finale, del fornitore e del IdD. Si ritiene pertanto fondamentale incentivare fortemente tale comportamento.

In quest'ottica, si propone che la CC invii l'autolettura solamente al SII che farà da tramite con le IdD al fine della convalida del dato. La trasmissione dell'autolettura dovrà avvenire secondo modalità definite dal SII.

**Q17 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione i dati di misura di switching al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti?**

Si condivide l'orientamento in esame. Inoltre, come già espresso nelle Osservazioni Generali alle quali si rimanda per maggior completezza, si ritiene fondamentale che tali dati vengano comunque messi a disposizione altresì della CC.

In merito si propone che il flusso di trasmissione della lettura (effettiva/autolettura/stimata) venga integrato con le informazioni inerenti il Consumo Annuo e profilo di prelievo associato al PdR.



**Q18 Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di switching ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura. Nel caso di cambio della sola controparte commerciale?**

Indipendentemente dalle valutazioni circa l'opportunità o meno di un'estensione tout court della regolazione inerente la lettura di switching ai casi di variazione di CC (che, se deliberata, dovrà in ogni caso prevedere idonea remunerazione tariffaria), si evidenzia che, poiché la regolazione in materia di fatturazione prevede tempistiche vincolanti per l'emissione della fattura di chiusura in caso di cambio fornitore (indipendentemente dal fatto che il cambio di CC comporti o meno un cambio di UdD), è necessario che la CC uscente ed entrante ricevano un dato di misura ufficiale (letto o stimato che sia) riferito alla data di cambio, in modo da impostare le fatture di chiusura e di avvio del rapporto contrattuale sullo stesso segnante.

Non si ritiene opportuno il ricorso alla lettura in caso di mero cambio della CC. Laddove, invece, si ritenesse di prevederla, ferma restando la necessità di una sua idonea remunerazione tariffaria, si evidenzia che le tempistiche oggi previste per la rilevazione del dato di misura in occasione dello *switching* (da effettuarsi nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza dello *switching*) non possano essere automaticamente traslate ai casi di cambio della CC che abbiano per oggetto volumi rilevanti di PdR, perché risulterebbero troppo stringenti. In riferimento a questo aspetto, potrebbero essere individuate diverse classi dimensionali da associare a specifiche tempistiche crescenti in funzione della numerosità dei PdR oggetto del cambio di CC.

### **Tempistiche e percorso di implementazione**

**Q19 Si condividono le tempistiche di implementazione proposte? Se no, indicarne i motivi.**

Come già riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si propone di dare attuazione agli orientamenti del presente DCO in un unico *step* di implementazione a valle di un adeguato aggiornamento del RCU, fissando un termine non inferiore a 9 mesi dalla pubblicazione in via definitiva delle Specifiche tecniche dell'Acquirente Unico (AU).